

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2023, n. 31

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

(GU n.14 del 13-4-2024)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45S2 del 9 novembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 11/2012

1. All'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole «formulazione delle proposte» sono aggiunte le seguenti «, con un margine di tolleranza del 10 per cento».

Art. 2

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 11/2012

1. All'art. 21, comma 2-ter, della legge regionale n. 11/2012 le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «trenta mesi».

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 novembre 2023

CIRIO

